

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 13/07/2021

FATTO

La ricorrente, estinto anticipatamente in data 8.5.2020 un contratto di finanziamento stipulato il 29.1.2016 e rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale, richiamata la sentenza "Lexitor" oltre a recenti pronunce dei Collegi territoriali e della giurisprudenza di merito, chiede di dichiarare l'intermediario convenuto tenuto a corrisponderle le seguenti somme: 1) euro 1.489,336, per rimborso interessi, oltre a quelli che saranno eventualmente oggetto di valutazione e riconteggio da parte del Collegio, dichiarando il metodo alla francese valido solo se il finanziamento è portato alla sua naturale scadenza, diversamente dal caso in oggetto per eccessiva penalizzazione del consumatore; 2) euro 2.340,72, per rimborso di tutti i costi e le commissioni applicate al credito non usufruite per estinzione anticipata del contratto (ordinando così la restituzione della somma di euro 239,57 trattenuta per diritti di estinzione); 3) refusione delle spese del ricorso; il tutto oltre interessi maturati fino alla decisione, come per legge.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario evidenzia che i costi connessi al finanziamento in esame risultano chiaramente indicati nel contratto – precisamente nel foglio contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" con distinzione delle componenti up front e recurring; deduce quindi che sono stati restituiti, in sede di conteggio estintivo, le commissioni di gestione pratica e gli interessi non maturati alla data di estinzione, rimborsi di cui la stessa ricorrente tiene conto nella quantificazione dell'importo chiesto all'Arbitro,



ove tuttavia si indicano anche voci di costo chiaramente indicate in contratto come “non rimborsabili”.

Ciò premesso, parte resistente rileva che la giurisprudenza dominante (Trib. Napoli, n. 10489/2019; Trib. Monza, n. 1968/2019; Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 3074/2019, Trib. Milano, n. 694/2020; Trib. Napoli, n. 2391/2020, Giudice di Pace Gragnano, n. 672/2020; Trib. Asti, n. 255/2020; Trib. Torino, ord. 29.6.2020; Trib. Mantova, ord. 30.6.2020, Trib. Cassino, ord. 2.2.2021; Trib. Roma, ord. 11.2.2021) ha affermato che i principi della sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) resa in data 11.9.2019 nella causa C-383/18 (sentenza Lexitor) non sono applicabili ai rapporti tra privati in assenza di uno specifico intervento legislativo; la decisione pregiudiziale interpretativa della CGUE non è pertanto idonea a spiegare i propri effetti diretti nell'ordinamento nazionale (non ha, dunque, efficacia “self executing”); richiama anche la Comunicazione del 4.12.2019, con cui la Banca d'Italia ha escluso l'applicabilità della sentenza Lexitor ai contratti estinti prima della sentenza stessa.

Secondo l'intermediario, inoltre, la distinzione tra componenti up front e recurring è stata ritenuta valida e legittima dalla Banca d'Italia (cfr. Comunicazioni del 7.4.2011 e del 27.3.2018) e anche dai Collegi ABF. La resistente ritiene che, in ogni caso, è da escludere la rimborsabilità delle imposte e tasse (versate all'Erario), nonché delle commissioni in favore dell'intermediario del credito intervenuto per il collocamento del contratto (per evitare un ingiusto arricchimento del cliente).

La ricorrente deposita repliche, ove precisa che, come tutte le disposizioni dell'Unione Europea, anche le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale; richiama poi il Collegio di Coordinamento, il quale, con decisione n. 25525/19 ha stabilito che, a seguito dell'interpretazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE fornita dalla Corte di Giustizia, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Con specifico riferimento, infine, al rimborso degli interessi corrispettivi rileva che il piano di ammortamento alla francese è illegittimo dal momento che comporta la restituzione di interessi più elevati rispetto agli interessi pattuiti poiché dal regime composto, posto alla base della costruzione del piano di rimborso, discende un “effetto anatocistico ravvisabile nell'evoluzione esponenziale degli interessi” eita a sostegno delle sue argomentazioni sentenze della giurisprudenza di merito (che risultano anche allegate alle repliche).

L'intermediario deposita controrepliche ove ribadisce che la giurisprudenza di merito dominante ha stabilito che i principi della sentenza Lexitor non sono direttamente applicabili ai rapporti tra privati in assenza di un intervento normativo.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente ha ad oggetto, anzitutto, l'integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, in base all'applicazione del criterio proporzionale lineare, sulla base di una supposta eccessiva penalizzazione del consumatore del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” nei casi – come, appunto, quello in esame – in cui il finanziamento non sia portato alla naturale scadenza.

Giova rammentare che, in riferimento a tale sistema di rimborso rateale c.d. “alla francese”, ed ai rischi di applicazione di una vietata capitalizzazione degli interessi, l'Arbitro, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale dominante (cfr., ad es., Trib. Roma, 13.4.2017, n. 7495; Trib. Catania, 11.7.2018, n. 2948; Trib. Bologna, 24.6.2017, n. 1292; Trib. Padova, 29.5.2016), si è più volte espresso, valutando la legittimità di siffatto



regime, sotto il profilo delle regole poste a tutela del debitore e della capitalizzazione degli interessi, in ragione del fatto che la più lenta riduzione del debito residuo collegata a tale piano di ammortamento (e quindi il maggior costo del finanziamento) non importa violazione dell'art. 1283 c.c. e, quindi, applicazione di interessi composti, bensì una diversa costruzione della rata, con prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi, secondo la regola fissata dall'art. 1194 c.c., a tenore della quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore (così, ex multis, ABF Napoli, n. 115/2015). Circa il carattere composito della rata, anziché dell'interesse, è stato altresì chiarito come, in tale tipologia di piani con rata fissa costante, "ciascuna rata ingloba interessi semplici (non composti), sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire" e "alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso" (da ultimo, ABF Bologna, n. 697/2020; ma già, ad es., ABF Bologna, n. 5230/2017).

Ora, è indubbio che il meccanismo di imputazione utilizzato dal piano di ammortamento "alla francese" non determini un maggior onere in termini di interessi per il debitore se il finanziamento si sviluppa lungo tutto l'arco temporale originariamente pattuito; diversamente, in caso di estinzione anticipata del rapporto, il mutuatario subisce un pregiudizio in termini di maggiori interessi pagati, poiché tale piano anticipa l'esazione degli interessi, consentendo al creditore di incassare rata per rata tutti i frutti maturati, non solo quelli generati dalla quota di capitale in scadenza.

Ebbene, proprio un simile pregiudizio lamenta l'odierna ricorrente che ha estinto anticipatamente il finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata (su un totale di centoventi).

Di siffatto pregiudizio non può tuttavia, ad avviso di questo Collegio, ritenersi in alcun modo responsabile l'intermediario convenuto. Ed invero, non deve trascurarsi, a tal riguardo, che la scelta di estinguere il mutuo è stata pur sempre compiuta dalla sola cliente secondo i propri calcoli di convenienza; la resistente non vi ha partecipato, l'ha anzi subita, sicché non sarebbe corretto imputarle gli eventuali effetti negativi che da tale opzione discendono in relazione ad un piano di ammortamento liberamente accettato dalla controparte al momento della stipula del contratto. Piano che, si badi, soddisfa di regola non soltanto un interesse della banca, ma anche l'interesse del mutuatario di evitare il pagamento di rate più alte in un periodo in cui il suo reddito sia verosimilmente più basso e viceversa.

D'altro canto, è ormai acquisito che il metodo di ammortamento "alla francese" non presenta, in sé, alcun profilo di illegittimità, né con riguardo al meccanismo della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (ex art. 1194 c.c.), né in relazione al calcolo tipico degli interessi, automaticamente computati rata per rata soltanto sul capitale residuo e perciò a scalare (ex art. 1283 c.c.). A quest'ultimo proposito giova un'ulteriore puntualizzazione: per quanto sia effettivamente innegabile che il piano di ammortamento "alla francese" possa comportare anche una imputazione convenzionale sulla rata di interessi non ancora effettivamente maturati, per effetto del decorso del tempo, sul capitale mutuato; è del pari incontestabile che gli artt. 1282 e 1499 c.c. esplicitamente consentono una convenzione in forza della quale gli interessi maturati siano considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui è esigibile il capitale.

Senonché, la documentazione in atti attesta in modo inequivoco non soltanto la sussistenza di una simile convenzione, poiché la ricorrente ha specificamente approvato l'ammortamento secondo la metodologia "alla francese", anche mediante sottoscrizione di un piano recante indicazione rata per rata del capitale residuo, con quota capitale crescente e interesse decrescente: esemplare l'art. 23 "Rimborso anticipato" del



regolamento contrattuale, il quale prevede che, in caso di rimborso anticipato del prestito, l'intermediario "restituisce per la quota parte non ancora maturata i costi relativi a interessi e commissioni gestione pratica in base alla tabella "Dettaglio in caso di estinzione anticipata ex art. 23 del regolamento contrattuale"; di qui l'assenza, nel caso di specie, di clausole ambigue che, in altre occasioni, hanno indotto i Collegi di questo Arbitro a riconoscere agli istanti la differenza risultante dall'applicazione di un criterio di restituzione degli interessi basato sul metodo proporzionale.

Quanto precede induce questo Collegio a ritenere nella fattispecie in esame pienamente soddisfatti i requisiti di trasparenza bancaria richiesti sul punto dalla normativa, primaria e regolamentare, attualmente vigente in tema di contratti di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione/pensione.

La domanda della ricorrente è relativa anche all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell'esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l'orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com'è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. up front).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell'interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell'Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare



efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell'art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20.11.2019).

Non può trascurarsi, d'altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, movendo appunto dalla duplice premessa che “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)” e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall'art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l'interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia “ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva”; con il corollario che l'art. 125-sexies Tub, “integrando la esatta e completa attuazione” dell'art. 16 della Direttiva, “va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”.

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi.

Sicché, posto quanto precede, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, discende che, in relazione allo specifico schema contrattuale oggetto del presente ricorso, questo Collegio ha già più volte chiarito che l'addebito delle commissioni di attivazione pratica si fonda su una clausola contrattuale che, nel caso di specie, si riferisce solo ad attività destinate ad esaurirsi al momento della stipula del finanziamento. Essa deve ritenersi up front, al pari delle commissioni di istruttoria pratica e delle commissioni al finanziatore.

Merita accoglimento anche la domanda di restituzione pro quota delle commissioni di intermediazione, benché aventi natura up front. In particolare, le attività remunerate da tale voce di costo sono state espletate da un agente in attività finanziaria e non avrebbero potuto estendersi oltre la sottoscrizione del contratto. Deve perciò, per un verso, escludersi che tale intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento e, per altro verso, rammentarsi che la retrocessione (nei termini appresso indicati) di tale voce di costo è stata recentemente ribadita negli indirizzi condivisi tra tutti i Collegi ABF.

Acquisita la rimborsabilità della quota parte delle commissioni di attivazione pratica, al finanziatore e delle commissioni di istruttoria pratica e delle commissioni di intermediazione; rigettata, quindi, l'eccezione sul punto sollevata dall'intermediario, unicamente fondata sulla loro natura up front e quindi contrastante con la richiamata interpretazione della Corte di Giustizia (ora condivisa dalla prevalente giurisprudenza di merito: v., ad es., Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Napoli, 7.2.2020, n. 1340; Trib. Milano, 3.11.2020 e 7.4.2021, Trib. Pavia, 12.11.2020 e, da ultimo, Trib. Mantova, 2.2.2021, tutte reperibili presso il sito www.ilcaso.it), occorre però rilevare che tale natura incide sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l'ontologica diversità di tali commissioni “istantanee” rispetto agli oneri recurring per i quali



la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. pro rata temporis: viene in considerazione, in particolare, l'incompatibilità tecnico-matematica del criterio pro rata temporis "lineare" alle voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all'ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. "fattore-tempo").

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi up-front, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un'integrazione "giudiziale" secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) "per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi" (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019).

Onde, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in esame in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), spettano dunque all'istante: a titolo di quota parte di commissioni di attivazione pratica, euro 242,78; per commissioni al finanziatore, euro 303,48; per commissioni di istruttoria pratica, euro 231,66; per commissioni di intermediazione, euro 728,35.

Non può invece riconoscersi il rimborso di ulteriori somme a titolo di commissione di gestione pratica, oltre l'importo già riconosciuto dall'intermediario a tale titolo nel conteggio estintivo, calcolato secondo il criterio proporzionale (per euro 648,00).

In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a rimborsare alla ricorrente – al netto dei rimborsi già eseguiti in conteggio estintivo – l'importo complessivo di euro (1.506,27, arrotondato ad euro) 1.506,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.506,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO